

Giudice di Pace di Roma – Sezione Penale – sentenza n. 1222/24 del 09/07/2024

GOP estensore Dott. Daniela Andreoni.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI- art. 633 c.1 c.p.– Possesso pacifico e continuo esercitato in forza di precedenti titoli legittimi – Mancanza di arbitrarietà – ESCLUSIONE DEL REATO.

La condotta tipica del reato ex art. 633.c.p. consiste **nell'introduzione dall'esterno in un fondo altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione**; detta norma, infatti non è posta a tutela di un diritto, ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia già in possesso del bene deve escludersi l'integrazione del reato.

Deve aggiungersi, inoltre, che ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 633 cp occorrono non soltanto la coscienza e volontà di invadere il bene altrui ma anche il fine di occupare l'immobile o di trarne profitto, con la conseguenza che qualora il possesso del bene sia pacifico e continuo e venga esercitato in forza di preesistenti titoli legittimativi, manca l'estremo dell'arbitrarietà dell'invasione.

RIF.: Cass. Pen. Sez. 2 1/12/2005 n. 2337 Monea.

RIF.: Cass. Pen. II sez. 6/7/2007 n. 35454

RIF.: Cass. Pen sez. 2 N. 19148 /2019 .RV 276423 La Rocca.